

**Progetto Nuval “Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione”
Azione B: valutazioni pilota**

REVES
REVERSE EVALUATION
TO ENHANCE STRATEGIES

Appendice 1

LE POLITICHE CENTRALI

A

MELPIGNANO

Sommario

1. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLA POLITICA DEI RIFIUTI.....	3
1.1 L'inquadramento normativo e le implicazioni con la strategia del Comune.....	3
1.1.1 Le Direttive dell'UE e la legislazione nazionale.....	3
1.1.2 La normativa regionale.....	5
1.1.3 I limiti dei Piani del 2005 e del 2013 che ostacolano l'autodeterminazione dei Comuni.....	11
1.1.4 L'utilizzo della politica dei rifiuti per sviluppare la propria strategia.....	15
2. LA POLITICA CULTURALE NELLA STRATEGIA DEL COMUNE DI MELPIGNANO.....	17
2.1 L'inquadramento normativo.....	17
2.2 Interazioni e meccanismi nelle politiche di sviluppo culturale che hanno interessato Melpignano.....	22
2.3 Le risorse economiche utilizzate per la policy.....	23
3. LA POLITICA ENERGETICA E IL SUO UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MELPIGNANO.....	26
3.1 Il contesto normativo.....	26
3.2 L'utilizzo della politica da parte del Comune.....	30
TABELLA NORMATIVA POLITICA RIFIUTI.....	37
TABELLA CRITERI RIPARTO FONDI AI COMUNI PER LA POLITICA SUI RIFIUTI.....	51
TABELLA NORMATIVA POLITICA CULTURA.....	58

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLA POLITICA DEI RIFIUTI

1.1 L'inquadramento normativo e le implicazioni con la strategia del Comune.

1.1.1 Le Direttive dell'UE e la legislazione nazionale.

La normativa sui rifiuti si basa su alcune direttive europee che stabiliscono nella gerarchia di gestione dei rifiuti dei principi da seguire nella prospettiva della promozione dello sviluppo sostenibile. A tal fine, “vengono individuati i principi che consentono di perseguire una politica mirante ad un elevato livello di protezione dell'ambiente e di miglioramento della sua qualità integrando le esigenze di tutela nella definizione e nell'attuazione delle azioni comunitarie: ci si riferisce ai principi dell'azione preventiva e di correzione dei danni ambientali preferibilmente alla fonte, al principio di precauzione e al principio «chi inquina paga» (art. 174, comma 2, del Trattato)”¹.

Con la Direttiva quadro 2008/98/CE, in particolare, si disegna una precisa gerarchia per una corretta gestione dei rifiuti. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.LGS 205/2010 in cui, in particolare, l'articolo 4 (modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152), al comma 1, stabilisce le priorità secondo cui deve essere gestita qualsiasi frazione merceologica dei rifiuti:

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento.

Inoltre, la risoluzione del Parlamento europeo A7-0161/2012, approvata il 24 maggio 2012 chiede espressamente (punto 33) agli Stati membri di rispettare la gerarchia dei rifiuti preferendo il recupero di materia al recupero di energia e sottolinea la necessità di portare il residuo indifferenziato prossimo allo zero, abbandonando progressivamente le discariche e il trattamento termico di materiali che possono essere in altro modo riciclati.

Con il Decreto “Ronchi” (Decreto Legislativo 22/97), la normativa italiana recepisce le Direttive europee 91/156/Cee (sui rifiuti), 91/689/Cee (sui rifiuti pericolosi) e 94/62/Cee (sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), definendo un quadro generale più

¹ I principi generali nel Codice dell'ambiente di Ugo Salanitro. Giornale di diritto amministrativo 1/2009.

specifico e chiaro. La finalità principe della legislazione è quella di ridurre la produzione di rifiuti e di incentivarne il recupero ed il riciclaggio, garantendo un elevato grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. Non più solo “sistemazione” definitiva in discarica o smaltimento in un inceneritore. Cambia l'approccio: ridurre la produzione e la pericolosità, praticare il riutilizzo e il recupero (di materia prima e di energia poi) per limitarne le quantità destinate allo smaltimento finale in discarica.

Dopo il Decreto “Ronchi”, la legislazione italiana recepisce la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio europeo con il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), e successivamente con il Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 dove l'obiettivo principale di legge è quello di raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro determinati limiti temporali. Il Codice dell'Ambiente nella parte introduttiva richiama due diverse tipologie di principi: i principi essenziali desumibili dall'intera disciplina settoriale e i principi generali di derivazione comunitaria. Ai primi si vorrebbe riservare la funzione di indicare le condizioni minime di tutela conformi in tutto il territorio nazionale, in attuazione del principio di sussidiarietà; ai secondi sarebbe attribuito il compito di vincolare l'attività normativa, l'attività della pubblica amministrazione e l'attività dei privati.

Secondo il Decreto del 2010 la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e rappresenta uno dei servizi di interesse economico generale, pertanto i comportamenti dei cittadini e delle imprese sono vincolati all'osservanza di specifici obblighi e appositi limiti imposti dal legislatore. I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumore o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base a normativa vigente.

Si stabilisce, inoltre, che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di:

- precauzione
- prevenzione
- sostenibilità
- proporzionalità
- responsabilizzazione
- cooperazione

di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché dal principio comunitario "chi inquina paga".

Si privilegiano, dunque, le politiche di riduzione della produzione di rifiuti, di riciclo, di riuso e soltanto alla fine di recupero di energia dopo che si è provveduto a recuperare la materia, lasciando la discarica come soluzione residuale e marginale.

1.1.2 La normativa regionale.

A fronte delle normative nazionali ci sono le normative regionali che muovendosi nell'ambito delle direttive europee e della legislazione nazionale, organizzano sul territorio la raccolta, lo smaltimento e la gestione successiva alla raccolta dei rifiuti.

Per quanto riguarda la Regione Puglia con la Legge n. 30 del 1986 vengono dettate le norme attuative ed integrative, ai sensi dell' art. 6, lett. f), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915, e nel quadro degli indirizzi emanati dal Comitato interministeriale di cui all' art. 5 dello stesso Decreto, per le procedure di controllo e di autorizzazione in materia di smaltimento dei rifiuti nonché l'obbligo alla predisposizione ed approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.

Si arriva al 1993 con l'approvazione della Legge n. 17 che definisce l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte dei Comuni singoli o associati, secondo i principi della raccolta differenziata dei materiali suscettibili sia pre che post - consumo, nonché dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani, in conformità della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e delle indicazioni contenute nel piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 251 del 30 giugno 1993 e dei successivi provvedimenti di modifica o revisione dello stesso. Con questo Piano regionale, sono stati individuati nell'ambito del territorio regionale n. 18 bacini di utenza (5 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto), ciascuno con popolazione tra 150.000 e 400.000 abitanti. Melpignano rientra nel Bacino LE/3 assieme ai Comuni di Alezio, Andrano, Aradeo, Bagnolo del salento, Botrugno, Cannole, Carpignano salentino, Castrignano dei greci, Castro, Collepasso, Corignano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano, Minervino di Lecce, Muro leccese, Nardo', Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Sannicola,

Santa Cesarea terme, Scorrano, Seclì, Sogliano cavour, Soletto, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano la chiesa, Zollino.

L'organizzazione dei servizi prevedeva la realizzazione sul territorio di una rete di sistemi integrati,

nell'ambito dei quali ciascuna componente avrebbe dovuto giocare un ruolo complementare e variabile nel tempo. In particolare il sistema base si componeva di:

- azioni mirate a ridurre alla fonte la produzione di rifiuti, con un obiettivo di riduzione del 15% nel lungo periodo;
- attivazione e sviluppo della raccolta differenziata sull'intero territorio regionale, con un obiettivo di raccolta del 30% nel lungo periodo;
- realizzazione di impianti di secondo livello a tecnologia complessa (compostaggio: 16 impianti con potenzialità nominale complessiva di trattamento di 3000 t/g di rifiuti indifferenziati; termodistruzione con recupero energetico: 5 impianti con potenzialità nominale complessiva di 1500 t/g di rifiuti indifferenziati), con previsione di entrata in esercizio graduale entro il quinto-settimo anno;
- realizzazione di volumi di discarica controllata, al lordo di quelli già esistenti, per circa 10 milioni di mc., da utilizzare quale principale soluzione di smaltimento per l'immediato, via via sostituita, nel medio periodo, dallo sviluppo delle altre componenti del sistema, con particolare riferimento all'incremento delle attività di raccolta differenziata.

Secondo quanto scritto nel documento di analisi pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia il Piano viene *“fortemente contrastato soprattutto in sede di localizzazione degli impianti previsti, posta ordinariamente in capo ai Comuni e alle Province, salvo l'intervenuto esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione”*².

Successivamente con la Legge 13/1996 e con la Legge 17/2000 si definiscono i criteri e le modalità in merito al finanziamento delle attività di recupero e raccolta differenziata, ai siti degli impianti di smaltimento, alle situazioni di emergenza nonché la disciplina generale, gli obiettivi e l'attribuzione agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, al fine di stabilirne il riparto fra la Regione e gli enti locali. In particolare, le funzioni e i compiti amministrativi, in materia di tutela dell'ambiente, attengono alla protezione della natura e dell'ambiente (compresi la fauna e la flora, i parchi e le aree naturali protette), alla valutazione di impatto

² Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 suppl. del 19-4-2001. Pag. 98

ambientale, alle aree a elevato rischio di crisi ambientale, all'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, alle risorse idriche, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

Il Decreto del Commissario delegato all'emergenza rifiuti n. 41 del 6 marzo 2001 definisce il Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate. Si tratta di un piano che analizza la situazione degli anni precedenti e promuove misure sia per il rafforzamento della raccolta differenziata sia per la produzione di energia dallo smaltimento dei rifiuti. L'azione commissariale, infatti, orienta l'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani:

- verso le attività di riutilizzo e recupero degli stessi, attraverso l'attivazione, in ciascun bacino di utenza già individuato dal piano regionale, di ulteriori linee impiantistiche:
 - centri di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate comunale, finalizzati a garantire la massima qualità dei singoli materiali, necessaria per scontare a favore dei comuni conferenti il migliore ritorno economico da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), al quale le singole frazioni sono destinate;
 - linee di selezione dei rifiuti indifferenziati a valle della raccolta differenziata, finalizzate alla separazione secco-umido per destinare la frazione secca al recupero energetico.
- Verso il recupero energetico dei rifiuti, attraverso la realizzazione di linee di produzione di combustibile da rifiuti (CDR), a partire dalla frazione secca proveniente dalle citate linee di selezione, da destinare al riutilizzo o in impianti industriali esistenti o in impianti dedicati da realizzare. La individuazione certa della destinazione del CDR (assicurabile anche attraverso la costruzione contestuale delle linee di produzione del CDR e degli impianti dedicati per la sua utilizzazione), costituisce condizione necessaria per l'effettiva realizzazione di tali linee impiantistiche.

Rispetto a questa situazione generale dove le discariche sostengono la maggiore quota di gestione dei rifiuti Il territorio della provincia di Lecce, costituito da tre bacini di utenza, risulta servito da 4 impianti di discarica controllata autorizzati, mentre il Piano cantierizza n. 3 impianti di trattamento tra cui uno a Melpignano (Centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata). Rispetto a ciò, possiamo osservare come il Comune di Melpignano ben prima di attivare il

sistema di raccolta porta a porta (che avviene nel 2003) programma strategicamente l'insediamento di un centro di raccolta nell'ottica di completare il ciclo dei rifiuti.

L'analisi sulla raccolta differenziata raccontata nel Piano mette in luce una situazione via via migliorata rispetto agli anni precedenti anche perché la programmazione regionale ha previsto una integrazione degli interventi sia per la raccolta, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti favorendo l'attuazione dei servizi a livello comunale. I Comuni pugliesi si presentano a macchia di leopardo in termini di attuazione della raccolta differenziata con esperienze molte diverse tra loro dove la Provincia di Lecce rappresenta il territorio dove alcuni comuni raggiungono percentuali del 15%-16% rispetto al dato regionale del 5%. Per quanto riguarda in particolare la raccolta differenziata della plastica si deve sottolineare che nel 1999, il Comune di San Cesario di Lecce è stato premiato da Legambiente per il migliore risultato assoluto a livello nazionale. Ma il dato che qui preme sottolineare è che nel corso del 1998 e 1999 i servizi di raccolta differenziata si sono diffusi nel 76% dei comuni pugliesi, a servizio di oltre l'88% della popolazione pugliese. Secondo quanto indicato nel Piano, l'ulteriore incremento dei dati di raccolta è legato al determinarsi di alcune circostanze anche estranee al sistema degli enti locali. Una di queste circostanze consiste nell'entrata in esercizio degli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti urbani, peraltro già in fase di cantiere. L'altra circostanza è legata all'operatività sul territorio regionale dell'accordo quadro ANCI – CONAI per il riutilizzo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

L'analisi prosegue fornendo indicazioni di tipo operativo come quella di incentivare i Comuni alla gestione integrata associata dei servizi per ambiti ottimali omogenei al fine di garantire le necessarie economie di scala e l'efficienza dei servizi pubblici di raccolta. A tal fine, un utile supporto ai Comuni può essere fornito dalla Regione per quanto attiene la messa a disposizione di un repertorio di possibili atti amministrativi utile sia alla definizione delle più adeguate forme associative, sia alla regolamentazione dei servizi stessi.

Il Piano, inoltre, detta le linee di indirizzo generale per la gestione dei rifiuti urbani attraverso tre azioni principali:

- a. azioni organizzative
- b. azioni infrastrutturali
- a. azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione. In particolare, si individuano campagne di informazione, anche disposte a carico dei Consorzi nazionali obbligatori, per il corretto svolgimento delle attività di raccolta differenziata; campagne di sensibilizzazione per il consumo di materiali riciclati; attività di informazione/formazione rivolte alle strutture tecniche degli enti locali

sui temi della gestione rifiuti, dal punto di vista tecnico (modalità organizzative, raccolta differenziata, compostaggio, recupero energetico) e dal punto di vista amministrativo (tassa/tariffa, gestione servizi in associazione tra comuni).

In merito all'organizzazione dei bacini il Piano definisce i criteri per la loro definizione:

- fattori di omogeneità territoriale, storico-amministrativa e socio-economica;
- prevalente limitazione dei confini all'ambito provinciale;
- dimensionamento in funzione delle potenzialità più convenienti in relazione alla soluzione impiantistica da adottare, a sua volta legata alle caratteristiche sociali ed economiche della zona interessata;
- localizzazione degli impianti di trattamento/smaltimento in un'ottica di minimizzazione delle percorrenze per il conferimento e di equa ripartizione in relazione alla presenza di altre attività industriali, commerciali, artigianali, e, soprattutto, degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi, nonché in funzione, per quanto possibile e compatibile con le esigenze generali di pianificazione, della distribuzione ponderale della produzione dei rifiuti, in modo da ridurre al minimo le necessità di movimentazione degli stessi;
- minimizzazione dei costi globali di intervento per la realizzazione e/o adeguamento degli impianti e di quelli di gestione dell'intero sistema di smaltimento.


Nonostante i criteri adottati e le linee di indirizzo del Piano sembra che l'attuazione abbia trovato molti ostacoli soprattutto negli enti locali ma non conosciamo bene i motivi di questa resistenza ad associarsi. La Regione per superare questa difficoltà ha adottato sistemi premiali generali nonché criteri di priorità per i Comuni aderenti alle forme associative per la gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale (Q.C.S. 2000-2006 – Programma Operativo Regionale).

Negli anni successivi la Regione approva due Piani, quello del 2005 e quello del 2013. Il primo Piano, prevedeva il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla legislazione nazionale ma questo obiettivo non è stato perseguito in Puglia anche perché il piano era strutturato in maniera che si discostava di molto dalle migliori tecniche disponibili per il perseguimento di questo obiettivo. Per esempio uno degli obiettivi principali del precedente piano di gestione dei rifiuti urbani era quello di orientare il trattamento della produzione secca verso la produzione di CDR cioè il combustibile da rifiuti. Per contro la raccolta differenziata in Puglia si è fermata intorno al 25-30%.

Il secondo Piano di gestione dei rifiuti urbani, avrebbe dovuto venir fuori da un percorso di partecipazione pubblica che in realtà è stata soltanto virtuale perché è stata offerta la possibilità di presentare delle osservazioni al piano inizialmente elaborato dalla Regione

Puglia, però di fatto molte osservazioni non sono state recepite. È un piano che poi si è tradotto nell'ultima legge regionale della gestione dei rifiuti, che persegue anche questa volta obiettivi virtuosi con alcune limitazioni perché comunque viene lasciato spazio all'incenerimento dei rifiuti, pur non prevedendo la costruzione di ulteriori impianti di incenerimento pubblici nella regione, si offre la possibilità di utilizzare i cementifici per bruciare i rifiuti, per la combustione del CSS, combustibile solido secondario e per contro non si affrontano in maniera seria le due grandi criticità, una è quella delle discariche che sono tutte al collasso e l'altra è quella della carenza drammatica di impianti per la gestione della frazione organica.

I comuni sono stati coinvolti soltanto formalmente perché di fatto il piano è un piano di tipo impositivo. E' il governo centrale che impone determinati percorsi alle comunità locali che devono muoversi in un quadro impiantistico imposto dalla Regione che non è sicuramente orientato alle soluzioni impiantistiche più virtuose per la gestione dei rifiuti. In questo quadro generale Melpignano ha avuto il primato di essere il primo Comune pugliese ad adottare il metodo della raccolta differenziata porta a porta che ha consentito al Comune di raggiungere percentuali molto elevate e attestandosi sul 70% circa, così come dimostrano i dati³ illustrati nella tabella che segue.



³ La tabella è stata costruita sulla base dei dati disponibili ed in possesso della Regione Puglia (www.rifiutiebionificapuglia.it). Non è stato possibile recuperare i dati degli anni precedenti sia consultando le fonti documentali pubblicate sul sito internet della Regione Puglia sia consultando il Comune di Melpignano.

1.1.3 I limiti dei Piani del 2005 e del 2013 che ostacolano l'autodeterminazione dei Comuni.

Il Piano del 2005 (Decreto Commissariale 185/2005), prevedeva una differenziata del 55% a regime e prevedeva anche una produzione da combustibile da rifiuti di oltre 400 mila tonnellate all'anno. Alla luce di questo sono stati appaltati gli impianti per la produzione di combustibile di cdr sottraendo materia al recupero. In quel momento si pensava di non riuscire a fare una raccolta differenziata efficace per cui si è puntato su impianti che producevano CDR. Era un piano rifiuti che non consentiva strutturalmente il potenziamento e il recupero della materia. Si è avuta di fatto una produzione di CDR di oltre 600 mila tonnellate all'anno. L'eccedenza di materia è stata bruciata nei cementifici e c'era la previsione di bruciarlo anche nelle centrali termoelettriche.

Con il secondo piano (2013), la mancata previsione di una impiantistica alternativa (impianti di compostaggio, impianti per il recupero della materia (trattano a freddo il rifiuto differenziato e recupero tutte le frazioni trasformandole e immettendole nel ciclo produttivo) ha comportato di fatto la previsione di impianti per la produzione di combustibili dall'incenerimento dei rifiuti anche nelle cementerie in quanto gli impianti esistenti non potevano accogliere tutta la materia. Con questa alternativa i Comuni avrebbero aumentato la raccolta differenziata.

Con la Legge 24/2012 sembra che emergano altri limiti⁴:

- con la fase transitoria la Regione ha bloccato l'avvio delle gare pubbliche da parte dei Comuni sino a quando non entrava a regime la Legge. In questo modo i Comuni non hanno potuto avviare le gare per la raccolta porta a porta. Di conseguenza, sono state sovrautilizzate le discariche che sono o esaurite o sotto sequestro.
- La scelta degli impianti (tipologia e luogo) per il perfezionamento del ciclo dei rifiuti di stretta competenza della Regione impedisce di fatto l'autodeterminazione dei Comuni nella scelta di una propria programmazione dell'impiantistica come può essere quella dei piccoli impianti di compostaggio.

La stessa Legge prevede l'istituzione degli ARO (Ambiti di Raccolta Ottimali) che, invece, sembra essere stata una scelta positiva perché entra nella logica sovracomunale utilizzando il criterio della popolazione minima di 100 mila abitanti e l'avvio di una programmazione locale che tiene conto del principio di prossimità e della promozione delle economie di scala.

⁴ Intervista al dott. Agostino Di Ciaula – Referente ISDE Puglia.

Altra questione emersa molto importante è quella relativa al fatto che è assente una specifica e chiara extit strategy per l'uscita dall'incenerimento. Infine, mancano i sistemi di incentivazione di tipo fiscale per il recupero della materia. Per esempio, la tariffazione puntuale, gli incentivi per impianti di compostaggio, di recupero della materia prima, compostaggio domestico, riduzione degli imballaggi. Se tu incentivi solo la differenziata questo non serve a chiudere il ciclo e costringi i Comuni ad una spesa maggiore.

Riguardo alla perimetrazione dell'ARO (L.R. 24/2012) che ha interessato il Comune di Melpignano emerge il ruolo principale della Regione nella determinazione della procedura utilizzata per la loro definizione nonché nella individuazione dei criteri adottati:

- rispetto dell'unicità dei flussi di raccolta per ciascun ARO;
- salvaguardia di gestioni unitarie esistenti dei servizi di raccolta;
- rispetto dei parametri relativi alla popolazione e al coefficiente di picco (Cp)⁵ relativo all'annualità 2011

A fronte del ruolo direttivo della Regione la norma che disciplina la perimetrazione evidenzia un approccio metodologico che vede la consultazione anche dei livelli amministrativi locali dell'ATO ed i Comuni che hanno proposto le loro perimetrazioni secondo i criteri individuati dalla legge regionale fermo restando che la decisione finale spetta alla Regione. Nel caso di Melpignano c'è stata la proposta dell'ATO che ha confermato la perimetrazione esistente, con la sola esclusione del Comune di Maglie che è stato aggregato all'ARO LE7; la proposta di alcuni Comuni con capofila il Comune di Corigliano d'Otranto; la proposta dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina. La tabella che segue mostra le diverse proposte di perimetrazione e quella definitiva.

⁵ Cp = produzione max mensile/media mensile.

	(1) PERIMETRAZIONE DEFINITIVA	(2) PERIMETRAZIONE DEFINITA DALL' ATO	(3) PERIMETRAZIONE PROPOSTA DA COMUNI	(4) PERIMETRAZIONE PROPOSTA DALL' UNIONE COMUNI GRECIA SALENTINA
Bagnolo del Salento	x	x	x	
Calimera				x
Cannole	x	x	x	
Carpignano Salentino				x
Castrignano De' Greci	x	x	x	x
Corigliano d'Otranto	x	x	x	x
Cursi	x	x	x	
Cutrofiano				x
Galatina	x	x		
Maglie		x		
Martano	x	x	x	x
Martignano				x
Melpignano	x	x	x	x
Palmariggi	x	x	x	
Sogliano Cavour	x	x		x
Soletto	x	x		x
Sternatia	x	x	x	x
Zollino	x	x		x

Tab. 1: Perimetrazioni alternative dell'ARO. Nella colonna (1) sono indicati i comuni che appartengono alla perimetrazione definitiva dell'ARO. Nella colonna (2) i comuni che si inseriscono nella perimetrazione ARO definita dall' ATO. Nella colonna (3), sono indicati i comuni che insistono nella perimetrazione proposta dal Comune di Corigliano d'Otranto. Nella colonna (4), sono indicati i Comuni appartenenti alla Unione dei Comuni della Grecia Salentina.




Fig. 1: Comuni che appartengono alla perimetrazione definitiva dell'ARO




Fig. 2: Comuni che si inseriscono nella perimetrazione definita dall'ATO




Fig. 3: Comuni che insistono nella perimetrazione proposta dal Comune di Corigliano d'Otranto




Fig. 4: Comuni che insistono nella perimetrazione proposta dall'Unione dei Comuni della Grecìa Salentina.

Dall'interazione tra i diversi attori della politica si può osservare innanzitutto che il Comune di Melpignano ha aderito a due proposte di perimetrazione e che la proposta presentata dall'Unione dei Comuni della Grecia Salentina non è stata presa in considerazione dalla Regione contravvenendo a quanto auspicato dagli amministratori locali secondo i quali si sarebbe dovuto tenere conto delle aggregazioni già presenti a livello territoriale e locale.

1.1.4 L'utilizzo della politica dei rifiuti per sviluppare la propria strategia.

L'analisi delle caratteristiche della politica sui rifiuti ha evidenziato da una parte, una architettura improntata sulla procedura negoziale e mirata a sostenere le azioni di rafforzamento della raccolta differenziata dei Comuni; dall'altra, ha fatto emergere il ruolo proattivo di Melpignano nell'utilizzare i fondi disponibili per dare continuità alla propria strategia.

Per quanto riguarda l'architettura della politica regionale si possono osservare alcune caratteristiche principali:

- la scelta della procedura negoziale. Dettata dall'esigenza di rendere più rapida l'erogazione e la rendicontazione delle risorse economiche così come riportato nella DGR 729 del 17/04/2014: *“coerentemente con la necessita di adeguarsi alle misure di accelerazione della spesa comunitaria occorre percorrere iniziative attraverso procedure negoziali che selezionino esclusivamente progetti che abbiano immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura prescritti dalla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 1573 del 20/03/2013”*;
- la possibilità di presentare proposte in forma associata;
- l'attenzione per le proposte innovative;
- la premialità per quelle proposte in continuità con le azioni già avviate;
- l'incentivazione per i piccoli Comuni.

Per quanto riguarda la strategia di Melpignano si può osservare che nell'utilizzo della politica i progetti finanziati hanno riguardato le seguenti aree di intervento:

- il potenziamento della raccolta differenziata;
- la costruzione del Centro Comunale di Raccolta e Riuso;
- a costruzione della compostiera comunale;
- il risanamento delle aree pubbliche attraverso le operazioni di rimozione di rifiuti.

Aspetti che evidenziano una certa coerenza tra gli obiettivi della politica regionale, così come previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti, e quelli della strategia adottata dal Comune e riguardano in particolare la prima parte del ciclo dei rifiuti sulla quale Melpignano,

come già detto, ha investito sino dal 2003 che non vede una sua chiusura in quanto la regolamentazione regionale non consente ai Comuni di definire autonomamente la tipologia e la collocazione degli impianti.

Inoltre, possiamo osservare come i criteri utilizzati dalla Regione nell'erogazione delle risorse economiche finalizzate, hanno facilitato il Comune nella selezione delle proprie proposte perché facenti parte di una pianificazione già strutturata che è andata nel tempo rafforzandosi attraverso l'intercettazione dei fondi messi a disposizione a livello regionale.

Nella realizzazione di questa strategia, il Comune di Melpignano ha utilizzato le risorse provenienti dal quadro generale di policy ed in particolare, le risorse economiche che la Regione Puglia ha messo a disposizione dei Comuni in base al programma PO FESR 2007-2013 Asse II Linea di intervento 2.5 azione 2.5.1, per il potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alle raccolte differenziate; azione 2.5.2, per la realizzazione di impianti di compostaggio; azione 2.5.3, per il potenziamento della rete impiantistica dedicata al trattamento e valorizzazione delle frazioni rinvenienti dalla raccolta differenziata; azione 2.5.4, per il risanamento di aree pubbliche attraverso operazioni di rimozione di rifiuti.

Gli incentivi economici regionali sembrano aver consentito il sistema di raccolta e di primo trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Inoltre, l'alta percentuale di raccolta differenziata raggiunta ha fatto in modo che il Comune paghi una percentuale molto bassa di ecotassa così come previsto dalla normativa regionale. Questo ha determinato un vantaggio economico per il Comune e per i cittadini non costretti a versare importi elevati sulla tassa dei rifiuti.

Ciò che invece sembra non aver favorito la strategia del Comune è l'ancora lontana chiusura del ciclo dei rifiuti a livello di ATO prima ed ora di ARO: gli impianti non sono stati al momento costruiti.

Un ulteriore ostacolo sembra essere stato costituito dalla vicenda della Coperasalento che ha operato sul territorio tra Maglie e Melpignano e che nel corso degli anni in cui è stata attiva ha emesso nell'aria diversi inquinanti tra cui la diossina . Una centrale termoelettrica che ha bruciato rifiuti. Ostacolo in quanto nella strategia del Comune, orientata a rendere sostenibile l'ambiente del proprio territorio, la presenza dell'inceneritore è stato un elemento che non permetteva di realizzare quella strategia legata soprattutto alla chiusura del ciclo dei rifiuti.

LA POLITICA CULTURALE NELLA STRATEGIA DEL COMUNE DI MELPIGNANO

2.1 L'inquadramento normativo.

Il livello nazionale.

Nel complesso della politica nazionale sulla cultura con l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali (D. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) si definiscono a livello programmatico le attività di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali nonché quelle per le attività culturali. Come metodo si privilegia quello della programmazione e della cooperazione coinvolgendo le regioni, gli enti locali, i privati e le organizzazioni di volontariato. Con il Testo Unico (D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490

Disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997. n. 352), viene disciplinata la normativa sui beni culturali. Si definiscono: la tipologia; l'individuazione dei beni pubblici e privati; la conservazione; la circolazione in ambito nazionale; la valorizzazione e il godimento pubblico; i beni paesaggistici e ambientali; la gestione. Resta confermato, come previsto dall'art. 11, il coordinamento con funzioni e competenze di Regioni ed enti locali; la cooperazione con le Regioni e gli enti locali per la promozione e lo sviluppo della fruizione dei beni culturali.

Il livello regionale.

A livello regionale viene approvata nel 2004 la Legge n. 6 con la quale si disciplina in modo organico il settore dello spettacolo e delle attività culturali riconoscendo "*nello spettacolo una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identità dei territori*". Questa legge sostituisce quella precedente del 1990, la n. 28, con la quale venivano disciplinate le attività riguardanti la musica, il teatro, il cinema, la danza e la musica. Entrambe si pongono come finalità quella di promuovere la cultura locale attraverso il coinvolgimento degli attori pubblici e privati che operano a livello territoriale utilizzando lo strumento del finanziamento pubblico a fronte di un impegno di cofinanziamento da parte dei soggetti destinatari sia pubblici che privati. Nella tabella che segue possiamo osservare le principali caratteristiche che differenziano le due leggi per ambito di intervento e per tipologia di azione.

POLITICA		LEGGE REGIONALE	
AMBITO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI AZIONE DELLA POLICY	L. 28/1990	L. 6/2004
Finalità	Valorizzazione dell'identità dei territori	X	X
	Attenzione verso le aree del territorio più svantaggiate		X
	Facilitazione nella collaborazione tra enti pubblici e privati		X
Ruolo della Regione	Promotore di azioni di governance		X
	Erogatore di finanziamenti	X	X
Ruolo dei Comuni	Attivo nel promuovere azioni		X
	Ricettore di finanziamenti	X	
	Presentazione delle proposte in forma singola/associata	X	X
Meccanismo di attuazione	Formulazione del Piano triennale	X	X
	Erogazione di risorse economiche con compartecipazione da parte dei soggetti richiedenti	X	X


Nell'analisi dei due provvedimenti emerge in modo abbastanza chiaro il cambiamento d'approccio verso l'attuazione della politica culturale e dello spettacolo che c'è stato nell'arco di tempo trascorso tra la prima e la seconda Legge regionale. Osserviamo nella prima Legge, un approccio decisamente tecnico-burocratico, con il ruolo della Regione che definisce le regole ed i vincoli di accesso al finanziamento attraverso il Comitato degli esperti (art. 3) *“definisce le linee e gli obiettivi per la redazione del Piano Triennale; esprime parere motivato sulla rilevanza e sulla congruità dei piani, dei programmi, dei progetti presentati alla Regione”*. I Comuni sono invitati a presentare proprie proposte sia in forma singola che associata inviando il loro Piano Comunale annuale che deve contenere:

- una relazione sulle attività programmate e sugli obiettivi che si intendono perseguire nell'anno successivo;
- un elenco delle iniziative che si intendono gestire direttamente ed un elenco distinto delle iniziative da gestire in associazione tra più Comuni;
- il periodo di realizzazione e il costo delle singole iniziative.

Con il secondo provvedimento l'approccio dell'intervento pubblico appare superare la logica tecnico-burocratica che ha caratterizzato la Legge del 1990 per caratterizzarsi come intervento di sistema sia nella sua intenzionalità che nelle indicazioni di attuazione. Le finalità esplicitano l'attenzione alla circuitazione, alla promozione e alla diffusione delle attività dello spettacolo, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate. Inoltre, promuove la collaborazione tra il pubblico e il privato con l'obiettivo di utilizzare al meglio le risorse economiche.

All'interno del contesto istituzionale restano di competenza della Regione gli interventi per la realizzazione di festival e rassegne finalizzate anche alla promozione dell'identità culturale pugliese e la prerogativa di partecipare e/o costruire enti e fondazioni senza scopo di lucro che rispondano alle finalità della legge regionale.

I meccanismi di attuazione che osserviamo si esplicitano essenzialmente in tre categorie: la prima, riguarda l'istituzione dell'Osservatorio regionale dello spettacolo; la seconda, riguarda il Programma triennale che si definisce in obiettivi, priorità, procedure e modalità di attuazione, criteri per la verifica della realizzazione delle attività; la terza, riguarda l'erogazione di contributi economici. Con il Piano triennale la Regione stabilisce le linee programmatiche per un intero triennio e per ogni anno viene approvato un Piano annuale attraverso il quale vengono definite le risorse economiche da destinare alle diverse attività. Per questo ambito di policy possiamo osservare due sotto-ambiti di programmazione: il primo, riguarda le attività dello spettacolo dal vivo; il secondo, riguarda le attività culturali e degli audiovisivi. Ogni sotto-ambito viene gestito a livello tecnico-amministrativo da n. 2 Servizi differenti che fanno capo ad una sola Sezione denominata "cultura e spettacolo". I Servizi si distinguono in "attività culturali e audiovisivi" e "spettacolo dal vivo" ed ognuno di loro si occupa dei procedimenti amministrativi per la gestione delle risorse economiche che vengono erogate nell'ambito dei Piani triennali per le attività culturali e per lo spettacolo. Secondo quanto dichiarato nell'ambito delle interviste realizzate, la definizione del Programma triennale avviene attraverso un percorso di concertazione con le associazioni di categoria che rappresentano tutti i soggetti interessati a partecipare alle attività annuali finanziabili. Nello schema che segue possiamo osservare la struttura organizzativa e l'iter di implementazione della policy regionale:



Circa il ruolo dei Comuni osserviamo come essi rivestano un ruolo importante per la politica regionale sia nella fase di promozione che di attuazione. Al contesto istituzionale sembra che venga dato un ruolo importante, dal decisore regionale, per determinare le modalità attraverso le quali le finalità della policy siano perseguite. I Comuni sono chiamati a partecipare attivamente all'attuazione della policy sia nella fase decisionale che in quella di implementazione.

Nella tabella che segue sono indicati per ogni fase di policy le tipologie di attività previste e le azioni da realizzare da parte dei Comuni.

FASE DELLA POLICY	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	AZIONI
D E C I S I O N E	Definizione	<ul style="list-style-type: none"> - Concorrono alla definizione dei programmi regionali in materia di spettacolo.
I M P L E M E N T A Z I O N E	Promozione	<ul style="list-style-type: none"> - Promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale. - Promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione delle attività di spettacolo per le scuole e le università. - Promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.
	Partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili. - Partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio.
	Integrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali.
	Valorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - Attuano interventi di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo

2.2 Interazioni e meccanismi nelle politiche di sviluppo culturale che hanno interessato Melpignano.

Le politiche di promozione della cultura sembrano aver avuto una strategia regionale molto chiara e con obiettivi ben definiti ed hanno tenuto conto delle specificità territoriali intese come patrimonio artistico e culturale. *“La fase di programmazione dei fondi comunitari ha tenuto conto delle caratteristiche del territorio e delle sue potenzialità. Si è cercato di sfruttare gli asset territoriali investendo le risorse europee”*. Risorse europee, come i fondi FESR, che sono stati utilizzati anche per finanziare i progetti dei Piani triennali delle attività culturali e dello spettacolo nonché dei progetti della Fondazione della Taranta.

Inoltre, *“... l'idea di fondo è stata quella di avere una strategia di sviluppo chiara e di utilizzare tutti i fondi disponibili”*. Infine, *“L'obiettivo è stato quello di potenziare il capitale umano attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale tenuto conto del grande fermento presente sui diversi territori della Regione”*.

La domanda su cui si è basata questa strategia è stata questa: *“che cosa i giovani, le imprese, ecc. hanno intenzione di mettere in moto per sostenere questo sviluppo? La Regione ha messo a disposizione le risorse economiche in modo da attivare questa capacità territoriale”*. In questo caso sia dal punto di vista della programmazione regionale (una strategia chiara e un coordinamento delle politiche - *“Non si può affermare che i singoli progetti realizzati hanno prodotto dei risultati ma si può affermare che l'insieme delle politiche (coordinate tra loro) ha prodotto degli effetti di lungo periodo”*), che da quello dell'interazione con i territori locali (*“In merito al coordinamento la Regione ha molto investito nella partecipazione ai tavoli di concertazione cercando di snellire le procedure ed evitare sovrapposizioni. Si è cercato di favorire la partecipazione di tutti i soggetti del territorio con l'idea che solo un livello integrato di governance poteva garantire risultati”*), sembra che il meccanismo adottato dall'Area promozione del territorio della Regione Puglia abbia sviluppato una forte interazione con gli attori principali dei diversi territori non solo in termini di governance ma anche in termini di condivisione degli obiettivi e delle priorità.

Nel caso di Melpignano, ad esempio, il livello regionale ha, prima di tutto, condiviso gli obiettivi della strategia locale di valorizzazione della Taranta e ha messo a disposizione della Fondazione le risorse economiche per la sua realizzazione. Ha interagito attivamente con la Fondazione della Taranta per la promozione degli eventi ad essa collegati oltre a quello principale della “Notte della Taranta”. *“Rispetto a Melpignano gli interventi hanno avuto un forte coordinamento politico e tecnico”*. Due elementi, quello

tecnico e quello politico, che sembrano essere stati determinanti per la buona riuscita dei progetti promossi dalla Fondazione e finanziati in gran parte dalla Regione. Questo conferma, in qualche modo, quanto detto da una nostra intervistata: *“il fatto che territorio-Regione e Stato cooperino all’interno di tutto il processo: si costruisce insieme la partita e insieme la si gioca e la si modifica. Il centro si fa portavoce di una proposta strategica alta, recependo la lezione degli studi realizzati sui diversi territori, ma anche promuovendo un reale ascolto del territorio realizzato utilizzando competenze specifiche per questo tipo di attività”*.

Anche nel caso degli eventi musicali il meccanismo ha fatto in modo che la Regione interagisse direttamente con il territorio attraverso il finanziamento diretto alle migliori iniziative locali, cioè stimolando i territori per sviluppare proposte innovative e originali. Così come è avvenuto per il Salento dove assieme alla “Notte della Taranta” sono stati finanziati molti eventi musicali collaterali di cui alcuni di questi anche promossi all’estero attraverso l’Agenzia regionale Puglia Sounds. Dal punto di vista locale gli attori hanno risposto allo stimolo della Regione presentando le loro proposte frutto anche, molto probabilmente, di una strategia locale di valorizzazione della cultura così come abbiamo potuto osservare nell’ambito dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina.

2.3 Le risorse economiche utilizzate per la policy.

Per quanto riguarda la risorse economiche possiamo osservare nel settore dello spettacolo ad una graduale riduzione a partire dal 2007 e sino al 2015, mentre nel caso delle attività culturali si assiste, invece, ad un progressivo aumento che va dal 2004 al 2008.

Tabella fondi del bilancio regionale per le attività dello spettacolo.

D.G.R. che approva gli interventi finanziari	Anno	Importo
879	2007	5.109.000,00
585	2008	4.275.500,00
920	2009	5.578.000,00
772	2010	3.200.000,00
675	2011	3.212.000,00
1252	2012	2.863.300,00
1457	2013	2.829.400,00
1110	2014	2.941.150,00
798	2015	2.941.150,00
TOTALE		32.949.150,00

Fonte: Regione Puglia - Ufficio Spettacolo dal vivo.

Tabella fondi del bilancio regionale per le attività culturali 2004-2009.

Entità e tipologia degli interventi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Intervento regionale	1.241.000	1.582.686	1.791.000	2.827.500	2.880.000	1.813.000	1.263.000	1.293.350	1.545.000
Progetti di promozione	9	9	30	36	90	62	65	36	54
Azioni di sostegno	25	80	86	162	147	180	/	126	106
Entità e tipologia degli interventi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Enti Locali	11	35	42	62	69	72	23	30	63
Altri Enti e Soggetti Privati	23	54	75	136	168	170	56	134	120

Fonte: Regione Puglia – Piano triennale attività culturali 2010-2012/2013-2015

Tabella interventi attuati con fondi FESR 2007-2013.

Entità e tipologia degli interventi	2010	2011	2012
Intervento regionale in €	684.000,00	152.000,00	679.000,00
N. progetti	14	2	23

Fonte: Regione Puglia – Piano triennale attività culturali 2013-2015.

Per quanto riguarda Melpignano l'impegno della Regione prevede una quota annuale di euro 200.000,00 a favore della Fondazione "Notte della Taranta" oltre ai fondi FESR attraverso i quali vengono finanziati i progetti della Fondazione.

Tabella finanziamenti alla Fondazione della Taranta

Anno	Tipologia fondi	Oggetto	Contributo previsto in euro
2002	POR 2000 - 2006	Festival La notte della Taranta	28.769,08
2010	PO FESR 2007 - 2013	Festival La notte della Taranta	195.000,00
2011	PO FESR 2007 - 2013	Festival La notte della Taranta	320.000,00
2011	PO FESR 2007 - 2013	Festival La notte della Taranta	152.000,00
2012	PO FESR 2007 - 2013	Festival La notte della Taranta	514.000,00
2015	PO FESR 2007 - 2013	Festival La notte della Taranta	472.000,00

Fonte: www.regione.puglia.it.

Con la tabella che segue possiamo, invece, osservare i finanziamenti erogati nei confronti del Comune di Melpignano attraverso la Legge 6/2004 nell'ambito specifico della attività culturali.

Tabella progetti finanziati dalla Regione al Comune di Melpignano

Atto amministrativo che approva gli interventi finanziari	Tipologia progetto finanziato	Contributo previsto in euro
DGR Regione Puglia 1441/2008	Biblioteca storica del Tarantismo	10.000,00
DGR Regione Puglia 1438/2008	"Passeggiando sulla luna 'La notte bianca"	8.000,00
DD Regione Puglia n. 534 del 27/11/2009	"Diritti, che storie". Progetto a sostegno del libro, della lettura e della valorizzazione del patrimonio librario	2.500,00
DGR Regione Puglia 861/2009	A cinquant'anni dalla spedizione di De Martino nel Salento	3.000,00
DGR Regione Puglia 908/2012	Libro-catalogo "LibroArcobaleno" - Poesie in lingua madre in tutti gli alfabeti del mondo interpretato con dipinti inediti	5.000,00
DGR Regione Puglia 2031/2013	Incontri Mediterranei - 1^ Edizione - Verso la società della conoscenza	3.000,00

Fonte: Regione Puglia - Ufficio attività culturali e audiovisivi.

La politica energetica e il suo utilizzo da parte del Comune di Melpignano

3.1 Il contesto normativo.

A partire dagli anni '90 l'Unione Europea con il suo Libro Bianco⁶ affermava l'importanza strategica dell'energia prodotta da fonti rinnovabili definendo anche gli obiettivi che gli stati membri avrebbero dovuto perseguire in termini di costi e benefici per la collettività.

Con la Comunicazione della Commissione Europea "Una politica energetica per l'Europa" COM 1/07, si definiscono ancora con maggiore forza gli obiettivi per una strategia europea dell'energia attraverso l'utilizzo delle fonti rinnovabili:

- necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato unico dell'energia;
- sicurezza dell'approvvigionamento strategico;
- riduzione concreta delle emissioni di gas serra dovute alla produzione o al consumo di energia;
- promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Nel 2008 la Commissione Europea presenta il cosiddetto "Piano 20-20-20"⁷ con cui la stessa si impegna a ridurre del 20% le emissioni di gas serra, di raggiungere l'obiettivo del 20% del consumo energetico europeo da fonti rinnovabili e di aumentare del 20% l'efficienza energetica rispetto al 1990. Obiettivi che gli stati membri dovranno raggiungere entro il 2020.

Per quanto riguarda il contesto nazionale è con la Legge n. 9 del 09.01.1991 che prende forma la prima azione di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Successivamente, con i Decreti Legislativi n. 79/1999 (Decreto Bersani) e n. 387/2003 la normativa in materia di fonti rinnovabili definisce in modo più sistematico il sistema di incentivazione fiscale. Tale sistema ha previsto il Conto Energia⁸ che è stato lo strumento utilizzato dal Comune di Melpignano per realizzare il progetto "Melpignano, impianto fotovoltaico diffuso sui tetti".

L'incentivo consiste nel riconoscimento, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di una tariffa incentivante per ogni kWh elettrico prodotto dall'impianto. Si ha diritto

⁶ Libro Bianco "Per una strategia e un piano di azione della Comunità sulle fonti energetiche rinnovabili", COM 599/97.

⁷ Direttiva 2009/29/CE.

⁸ D.M. 28/7/2005; D.M. 6/2/2006 (primo conto energia); D.M. 19/2/2007 con validità fino al 2010 (secondo conto energia); D.M. del 6/8/2010 (terzo conto energia).

all'incentivo su tutta l'energia prodotta, compresa quella autoconsumata e indipendentemente dalla soluzione che si sceglie per l'utilizzo della stessa (Scambio sul posto o Ritiro dedicato). Questo permette di recuperare i costi dell'impianto in un periodo variabile tra i sette e i tredici anni e di avere negli anni successivi un certo margine economico⁹. Le tariffe riconosciute agli impianti variano in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica¹⁰.

In questo quadro generale con la modifica del titolo V della Costituzione viene attribuita alle Regioni la podestà legislativa in materia di "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia", acquisendo, in questo, non solo le funzioni amministrative ma anche poteri legislativi in materia di energia. Con la Delibera di G.R. n.827 del 08.06.07 la Regione Puglia si è dotata del Piano Energetico Ambientale Regionale che contiene gli indirizzi e gli obiettivi strategici in campo energetico. Con il P.E.A.R. prende forma la policy regionale che nella sua intenzionalità definisce obiettivi e strumenti per lo sviluppo del sistema dell'energia in Puglia sia sul lato della domanda che dell'offerta. In particolare, la Regione *"si pone l'obiettivo di costruire un mix energetico differenziato e, nello stesso tempo, compatibile con la necessità di salvaguardia ambientale"*¹¹. Per quanto riguarda la produzione di energia attraverso gli impianti fotovoltaici il Piano ritiene indispensabile:

- la realizzazione di opportunità di forte sviluppo delle applicazioni di scala medio – piccola che possano essere complementari alle realizzazioni di scala maggiore;
- il favorire l'integrazione dei moduli fotovoltaici nelle strutture edilizie anche a supporto della riconosciuta maggiore incentivazione, per tale modalità di installazione, riconosciuta dal DM 19.2.2007.

Inoltre, *"il forte impulso allo sviluppo dell'applicazione solare fotovoltaica dovrà essere accompagnato da azioni di supporto formativo e informativo, sia presso l'utenza finale che presso i soggetti coinvolti nella filiera tecnologica (progettisti, installatori, manutentori, ecc.)."*

Tali azioni di supporto dovranno essere favorite mediante accordi con le categorie imprenditoriali e professionali interessate e saranno intraprese anche nell'ottica di creare nuove e qualificate opportunità di impiego.

⁹ Le tariffe non vengono corrisposte agli impianti per la cui realizzazione sono stati concessi incentivi pubblici in conto capitale, se questi eccedono il 20% dell'investimento.

¹⁰ Si considerano "non integrati" gli impianti che non sono studiati per armonizzarsi architettonicamente con un edificio, "parzialmente integrati" quelli che lo sono in parte, "integrati" quelli che sono parte inscindibile della costruzione. La legge norma con precisione quali casi ricadono nella totale o parziale integrazione. **Il caso particolare degli Enti locali e delle Regioni:** una premialità speciale è riservata agli Enti Locali e alle Regioni. Per loro vale infatti la regola del diritto alla tariffa massima (quella degli impianti integrati), anche se i loro impianti non lo sono affatto.

¹¹ D.G.R. Puglia n. 827 dell' 08/06/2007.

Contestualmente si ritiene che la crescita della domanda dovrà essere supportata da un parallelo sviluppo dell'offerta che potrà essere soddisfatto dalla capacità imprenditoriale locale. Oltre che ad una auspicata introduzione di una industria del fotovoltaico, è necessario sviluppare una integrazione tra tale industria, quella edilizia ed il mondo dei progettisti, per ottimizzare l'integrazione del modulo fotovoltaico nella progettazione e nella fase realizzativa.

Qualora, infatti, non si creassero queste sinergie in un programma di sostegno ed incentivazione, i benefici ottenibili con l'integrazione architettonica del fotovoltaico non porterebbero essere massimizzati. Particolare importanza dovrà assumere il controllo di qualità delle installazioni effettuate.

Per quanto riguarda gli aspetti di semplificazione autorizzativa, si può prevedere che, in generale, non sia necessario alcun titolo abilitativo per gli impianti solari fotovoltaici opportunamente integrati nella struttura edilizia e compatibilmente col contesto urbanistico.

A livello locale sarà incentivata la definizione di opportuni regolamenti per l'applicazione del solare fotovoltaico. In particolare, per quanto riguarda gli impianti di maggiore dimensione, si dovranno privilegiare quelli progettati utilizzando spazi non altrimenti utilizzabili quali coperture di aziende, capannoni industriali e agricoli, impianti sportivi, discariche chiuse, ecc. Eventuali incentivi economici che la Regione potrà attivare per promuovere lo sviluppo degli impianti fotovoltaici avranno come condizione preferenziale di erogazione la concomitante realizzazione di interventi di riduzione dei consumi elettrici presso le utenze da questi direttamente servite”.

Al Piano seguono diversi provvedimenti amministrativi di tipo attuativo e soprattutto autorizzativo sia per gli enti pubblici che per i privati. Tra questi segnaliamo:

- la D.G.R. n. 2155 del 23/09/2011, con la quale sono state emanate le Linee Guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico del settore terziario. Con tale avviso la Regione Puglia ha inteso promuovere, da un lato, l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente e, dall'altro, la diffusione in ambito urbano di impianti fotovoltaici di piccola e media taglia per la produzione di energia elettrica. Gli Enti Locali potevano beneficiare dei contributi concedendo in locazione (o i diritti di superficie) ad operatori qualificati aree nel proprio patrimonio edilizio per la realizzazione degli impianti fotovoltaici (200 kWp - 1 MWp). I canoni di locazione dovevano essere destinati al cofinanziamento di almeno il 15% delle spese per l'attuazione di interventi di efficientamento e

ottimizzazione dei consumi energetici degli edifici pubblici esistenti non residenziali;

- la D.G.R. n. 107 del 2012, riguardante i "Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per la realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale";
- la Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012: "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili". La presente legge dà attuazione alla Direttiva Europea del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE. Prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione Puglia adegua e aggiorna il Piano energetico ambientale regionale (PEAR) e apporta al regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 (Regolamento attuativo del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), le modifiche e integrazioni eventualmente necessarie al fine di coniugare le previsioni di detto regolamento con i contenuti del PEAR.
- il Regolamento Regionale n. 29 del 30/11/2012, : "Modifiche urgenti, ai sensi dell'art. 44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7), del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da rinnovabili nel territorio della Regione Puglia." fonti;
- la D.G.R. n. 581 del 02/04/2014: "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti".

Il Piano Regionale viene aggiornato ad Agosto 2014 e individua i seguenti obiettivi:

- Disincentivare le nuove installazioni di fotovoltaico ed eolico di taglia industriale sul suolo, salvo la realizzazione di parchi fotovoltaici limitatamente a siti industriali dismessi localizzati in aree produttive come definite all' art. 5 del D.M. n.1444 del 2 aprile 1968.
- Promuovere FER innovative o tecnologie FER già consolidate ma non ancora diffuse sul territorio regionale (geotermia a bassa entalpia, mini idroelettrico, solare termodinamico, idrogeno, ecc.).
- Promuovere la realizzazione, sulle coperture degli edifici, di impianti fotovoltaici e solari termici di piccola taglia e favorire l'installazione di mini turbine eoliche

sugli edifici in aree industriali, o nelle loro prossimità, o in aree marginali, siti industriali dismessi localizzati in aree a destinazione produttiva come definite nell'articolo 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

- Promuovere la produzione sostenibile di energia da biomasse secondo un modello di tipo distribuito valorizzando principalmente il recupero della matrice diffusa non utilmente impiegata e/o quella residuale, altrimenti destinata diversamente e in modo improduttivo.
- Promuovere l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e promuovere la sostenibilità energetica dei nuovi edifici.
- Promuovere il completamento delle filiere produttive e favorire la ricaduta occupazionale sul territorio G. Promuovere ricerca in ambito energetico; H. Promuovere la divulgazione e sensibilizzazione in materia di energia e risparmio energetico.
-

3.2 L'utilizzo della politica da parte del Comune.

Il Comune di Melpignano nell'attuazione della sua strategia di sviluppo ha posto come uno dei suoi pilastri il tema del risparmio energetico avviando nel 2005, con la Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 21/12/2005, il progetto per la riduzione del consumo dell'acqua da parte delle famiglie acquistando con fondi di bilancio comunale i riduttori di flusso che le famiglie hanno applicato all'interno delle loro abitazioni. Questo intervento avviene perché il Comune da tempo è associato all'Associazione Comuni Virtuosi e questa rete viene utilizzata dallo stesso Comune per conoscere le esperienze migliori attuate in altri Comuni. Infatti, l'input, in questo caso è dato dall'esperienza del Comune di Colorno.

Nel 2009, il Comune incrocia la policy regionale per la produzione di energia fotovoltaica, approvando un Protocollo di intesa¹² con la cooperativa sociale Officina Creativa e il Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione dell'Università del Salento per la realizzazione di uno studio di fattibilità del progetto "Melpignano, impianto fotovoltaico diffuso sui tetti", coinvolgendo i cittadini in azioni di sensibilizzazione e informazione. L'Amministrazione Comunale, infatti, ritiene che la tecnologia fotovoltaica sia uno strumento importante sul lungo periodo per la generazione di energia elettrica e considera prioritario, per rendere i cittadini partecipi dei vantaggi che una tale tecnologia offre, mettere in atto politiche attive di comunicazione e promozione.

¹² Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2009.

Con la Delibera di G.C. n. 118 del 15/09/2009, l'Amministrazione Comunale interviene favorendo l'inserimento lavorativo (legato ai tempi del progetto) di n. 3 giovani melpignanesi nella fase di comunicazione sociale e promozione dell'iniziativa corrispondendo un compenso una tantum di euro 500,00.

Successivamente allo studio di fattibilità il Comune pubblica un Avviso pubblico per individuare l'operatore economico che dovrà realizzare gli impianti fotovoltaici e definisce che: *“dall'indagine preliminare tra gli abitanti del Comune è risultato che n. 170 unità familiari hanno espresso la loro disponibilità a mettere a disposizione il proprio tetto per un impianto fotovoltaico, per una potenza di picco complessiva, considerando 3 kWp per abitazione, stimabile in circa 500 kWp. Inoltre, al fine di promuovere l'installazione di impianti fotovoltaici anche per cittadini che non hanno sufficienti risorse per realizzare un proprio impianto, il Comune intende agevolare la concessione in locazione per almeno venti anni dei tetti delle abitazioni private a soggetti, interessati a investire nella costruzione di impianti fotovoltaici diffusi nel territorio comunale. L'investitore manterrà il diritto agli incentivi del Conto Energia, lasciando al locatario il beneficio dello scambio sul posto”*.

All'Avviso pubblico non partecipa nessun operatore economico motivo per cui si rende necessario trovare altre strade per la realizzazione del progetto. E' così, che da un incontro tra il Sindaco Blasi e il Presidente della Lega delle cooperative, nasce l'idea di far nascere la Cooperativa di Comunità attraverso la quale sarà possibile realizzare il progetto, gestire alcuni servizi rivolti alla comunità e creare nuove opportunità di lavoro per gli stessi melpignanesi.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 dell' 11/07/2011 il Comune di Melpignano aderisce alla società denominata "COMUNITA' COOPERATIVA MELPIGNANO Società Cooperativa" e autorizza il Sindaco a porre in essere quanto necessario affinché il Comune sia ammesso quale socio della suddetta Cooperativa assumendo una quota di capitale sociale fino all'importo massimo di euro 2.500,00 pari a n. 100 azioni nominative.

Il 18 luglio 2011 l'Amministrazione Comunale organizza una assemblea pubblica in Piazza S. Giorgio dove convoca tutti i cittadini per costituire la Cooperativa di Comunità.

“Il primo progetto realizzato ha riguardato l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di proprietà dei soci, permettendo agli stessi di usufruire dell'energia prodotta (scambio

sul posto) per gli usi domestici: gli impianti realizzati sono stati n. 34, per un totale di ca. 179,67 kW/h installati e avviato nuove opportunità di lavoro per le maestranze locali”.

A questo segue il progetto per la realizzazione della Casa dell'acqua che, oltre all'erogatore di Melpignano, consente di installare erogatori in altri Comuni limitrofi della Provincia di Lecce. Secondo i referenti della Cooperativa di Comunità “ ... *fino al mese di luglio 2014, sono stati consumati complessivamente 3.781.309 litri d'acqua, investiti 252.368,65 euro, corrisposti in lavoro 83.237,00 euro e risparmiato 1.890.654 di bottiglie di plastica*”¹³.

La realizzazione della Cooperativa di Comunità come si è potuto osservare diventa l'esempio che permette all'Amministrazione Comunale di interagire con il livello regionale che nel 2014 approva la prima Legge regionale che disciplina le Cooperative di Comunità¹⁴.

Con la Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2012, in attuazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare il comma 29, art. 3, che dispone per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la messa in liquidazione ovvero la cessione delle partecipazioni entro il 31.12.2012, il Comune di Melpignano dismette la propria quota di partecipazione dalla Cooperativa di Comunità.

Nel 2010, il Comune incrocia nuovamente la policy regionale (L.R. 21.10.2008, n.31 - Individuazione aree del territorio comunale ai fini del divieto di realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili) sulla realizzazione degli impianti fotovoltaici da parte delle aziende private scegliendo in modo chiaro e netto il divieto di installazione di impianti in alcune determinate aree del territorio di Melpignano¹⁵:

- a) le zone agricole ricadenti negli ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del piano urbanistico tematico territoriale "Paesaggio"(PUTT/P); per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano;
- b) i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia); si applica, in ogni caso, l'articolo 10 della l.r. 14/2007;
- c) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC - e zone di protezione speciale – ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio,

¹³ Comunicato stampa del Comune di Melpignano.

¹⁴ L.R. 20 maggio 2014, n. 23.

¹⁵ Delibera di C.C. n. 10 del 09/02/2010.

del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

d) nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

e) nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);

f) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);

g) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

h) nelle altre zone individuate ai sensi dell'art.2, comma 1, della L.R. n.31/2008 riportate nelle planimetrie allegate al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante, campite dal retino di cui alla dicitura – “AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI”, per le seguenti motivazioni:

- salvaguardia delle “masserie” con individuazione di un'area di rispetto del raggio di 200 ml;

- salvaguardia della pineta comunale con individuazione di un'adeguata fascia di rispetto;

- zona interclusa tra aree individuate quali non idonee all'installazione di impianti e ambiti territoriali estesi “B” del PUTT/P regionale;

- salvaguardia del centro abitato e di centri sensibili, quali impianti sportivi, con individuazione di una fascia di rispetto di 100 ml.

i) Le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico.

l) Grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche desunte dal PUTT regionale ed accertate nella fase operativa.

Nello stesso provvedimento vengono definite alcune deroghe e specificazioni:

1. Il divieto di cui sopra, nel rispetto del comma 3, art.2 e comma 1, art.7 della L.R. n.31/2008, non si applica agli impianti di seguito indicati:

- a) esclusivamente finalizzati all'autoconsumo;

- b) con potenza elettrica nominale fino 40 kilowatt (kW);

- c) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti;
- d) da realizzarsi in aree industriali dismesse;
- e) in relazione ai quali sia stata presentata formale D.I.A. in periodo precedente di almeno trentuno giorni l'entrata in vigore della medesima Legge Regionale 21 ottobre 2008, n.31;

2. Le deroghe, di cui al comma precedente, non si applicano comunque nei seguenti casi:

- a) sui fabbricati rurali di particolare interesse storico-architettonico, quali ad esempio le masserie e le "paiaie" assoggettate a vincolo diretto;
- b) nel centro storico, ad eccezione degli impianti integrati di potenza fino a 5Kw destinati all'autoconsumo.

Interessante appare quanto discusso in Consiglio Comunale e le motivazioni che definiscono il provvedimento deliberativo perché mostra in modo chiaro i principi della strategia adottata dal Comune per la valorizzazione e la tutela del proprio territorio:

"Atteso che il territorio comunale risulta interessato da alcune iniziative per la produzione di energia elettrica da impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone tipizzate dal vigente strumento urbanistico come agricole;

Rilevato che si pone, pertanto, l'esigenza di monitorare e controllare il possibile proliferare di progetti relativi ad impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, che insistano su aree con destinazione agricola del territorio comunale, in alcuni casi sottoposte a regime di tutela da strumenti sovraordinati quali PUTT/P;

Evidenziato che potrebbe verificarsi, al fine di eludere il controllo regionale afferente la procedura di "Autorizzazione unica", la circostanza in cui la presentazione di più progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore a 1 MW ubicati su terreni agricoli confinanti e/o contermini che, seppur 10 - 09/02/2010 - L.R. 21.10.2008, N.31 - INDIVIDUAZIONE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEL DIVIETO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI.- intestati a ditte differenti e con differenti punti di connessione al distributore nazionale, siano chiaramente riferibili ad uno stesso progettista, riconducibili allo stesso centro di interesse economico o ancora allo stesso punto di connessione alla rete principale di distribuzione elettrica;

Atteso che è necessario scongiurare l'ipotesi di allocazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore ad 1 MW su terreni agricoli prossimi al centro abitato e/o in aree ritenute di particolare pregio e degne di idonea e specifica tutela, atteso che detti suoli risultano più appetibili per loro natura più fittamente interessata da vie di comunicazione statali, provinciali, comunali, per gli inevitabili scaturenti problemi di viabilità;

Dato atto che, pur confermando la massima sensibilità verso tematiche ambientali ed in particolare della promozione di energia elettrica prodotta da fonti alternative e rinnovabili, come attestato da numerosi provvedimenti già adottati in tale ambito, al fine anche di razionalizzare la localizzazione di tali impianti di produzione di energia da fonti alternative questa Amministrazione intende scongiurare il pericolo di una proliferazione indiscriminata di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, peraltro localizzabili in ambiti casuali nelle zone agricole del territorio comunale”.

Altro strumento di policy che il comune utilizza per rafforzare la sua strategia di sviluppo sul tema del risparmio energetico è quello del POI Energia partecipando all’Avviso pubblico “Progetti esemplari del POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013” ed ottenendo un finanziamento per la realizzazione di un impianto geotermico a bassa entalpia a servizio dell’Istituto pubblico comprensivo (scuola primaria e secondaria di primo grado), per un valore di oltre 360 mila euro. Intervento a cui seguono altri interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici: Istituto scolastico comprensivo; scuola dell’infanzia; ex Convento; sede del Comune).

TABELLA NORMATIVA POLITICA RIFIUTI

LIVELLO COMUNITARIO	
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio europeo	<p>Non prevede obiettivi di raccolta differenziata, ma fissa specifici target per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di materia di specifici flussi di rifiuti, quali i rifiuti urbani e i rifiuti da attività di costruzione e demolizione. In particolare, per quanto riguarda i primi, l'articolo 11, punto 2 stabilisce che "al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso".</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevenire la produzione dei rifiuti a monte - preparare i rifiuti per il riutilizzo - riciclare i rifiuti per ottenere nuovi prodotti - recuperare i rifiuti in altro modo utile (ad esempio per produrre energia) - smaltire i rifiuti (ad esempio in discarica).
LIVELLO NAZIONALE	
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507	Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale. Pubblicato in Gazz. Uff. 9 dicembre 1993 n. 288, S.O. n. 108.
Decreto legislativo 22/97 (Decreto Ronchi)	Legge quadro del settore emanata in attuazione delle direttive europee 91/156/Cee (sui rifiuti), 91/689/Cee (sui rifiuti pericolosi) e 94/62/Cee (sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio). La finalità principe della legislazione è quella di ridurre la produzione di

	<p>rifiuti e di incentivarne il recupero ed il riciclaggio, garantendo un elevato grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. Non più solo "sistemazione" definitiva in discarica o smaltimento in un inceneritore. Cambia l'approccio: ridurre la produzione e la pericolosità, praticare il riutilizzo e il recupero (di materia prima e di energia poi) per limitarne le quantità destinate allo smaltimento finale in discarica.</p>
--	--

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158	Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come modificato dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Legge finanziaria 2000. Pubblicato S.O. n. 107/L alla G.U. 4 giugno 1999 n. 129.
Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36	Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Pubblicata nella Gazzetta ufficiale 12 marzo 2003 n. 59, S.O. n. 40.
Decreto del Ministero dell'Ambiente 27 novembre 2003	Decreto del Ministero dell'Ambiente. Fissazione del contributo di riciclaggio, ai sensi dell'art. 47, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Pubblicato in Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2004.
Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133	Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. (GU n.163 del 15-7-2005 - Suppl. Ordinario n. 122).
Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale. Aumenta gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata rispetto al Ronchi (inizialmente considerava anche il rifiuto selezionato meccanicamente a valle della raccolta, anche avviato a recupero energetico).
Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008	Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2005, n. 152 e successive modifiche.
Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 208, conv. in L. 13/2009	Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (per i rifiuti vedi artt. 5, 6, 6-quater, 7, 7-quater, 8-ter, 8-quater, 9).
Decreto Ministeriale 27 settembre 2010	Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto

	2005.
--	-------

<p>Circolare n.3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 novembre 2010</p>	<p>Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Chiarimenti in merito alle problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo.</p>
<p>Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205</p>	<p>Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Contiene alcune modifiche al D.Lgs. 152/2006.</p> <p>La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e rappresenta uno dei servizi di interesse economico generale, pertanto i comportamenti dei cittadini e delle imprese sono vincolati all'osservanza di specifici obblighi e appositi limiti imposti dal Legislatore.</p> <p>I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; - senza causare inconvenienti da rumore o odori; - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base a normativa vigente. <p>Si stabilisce, inoltre, che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - precauzione - prevenzione - sostenibilità - proporzionalità - responsabilizzazione - cooperazione <p>di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché dal principio comunitario "chi inquina paga".</p>
<p>Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 conv. in L. n. 10/2011</p>	<p>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (parte sulla copertura dei costi della</p>

	gestione dei rifiuti).
--	------------------------

Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Art. 14 - Comma 7)	Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.
Decreto Legge 201/11 (convertito con L 214 22/12/11) (art. 14, 21)	Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (TARES).
Decreto legge 216/11 (convertito con L 12 24/2/12) (art. 13)	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Proroga ATO e SISTRI).
Decreto Legge 16/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)	Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. - Modifica art.14 DL 201/11 (TARES).
Legge 228/2012 (legge stabilità 2013)	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (TARES, affidamenti SPL).
Decreto Legge n. 35/2013 (convertito con L 64 6/6/13)	Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (Applicazione TARES 2013).
Circolare "Orlando" Ministero dell'Ambiente del 6 agosto 2013	Termine di efficacia della circolare del Ministro dell'Ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009. (Trattamenti idonei per conferimento RSU in discarica).
Decreto Legge n. 102/13 (art. 5) (convertito con L 124 28/10/13)	Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (Disposizioni in materia di TARES).

Legge 147/2013 (legge stabilità 2014)	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). (Società pubbliche, IUC).
Decreto Legge n. 16/2014 (convertito con L 68 2/5/2014)	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (TARI (artt.1, 2)).
Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con L.164 dell' 11/11/2014)	<p>Art. 35 (Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale).</p> <p>il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti di termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.</p>

LIVELLO REGIONALE

Legge Regione Puglia 03/10/1986, n. 30 - D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione.	<p>La legge detta norme attuative ed integrative, ai sensi dell' art. 6, lett. f), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915, e nel quadro degli indirizzi emanati dal Comitato interministeriale di cui all' art. 5 dello stesso Decreto, per le procedure di controllo e di autorizzazione in materia di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>La Regione provvede, con l' osservanza dei principi generali, delle prescrizioni e delle modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 916, alla elaborazione, predisposizione ed approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, nonché' al suo aggiornamento normalmente ogni tre anni.</p>
--	--

<p>Legge Regione Puglia 13/08/1993, n. 17 - Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.</p>	<p>La legge definisce la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte dei Comuni singoli o associati, secondo i principi della raccolta differenziata dei materiali suscettibili sia pre che post – consumo, nonché dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani, in conformità della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e delle indicazioni contenute nel piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Puglia n. 251 del 30 giugno 1993 e dei successivi provvedimenti di modifica o revisione dello stesso.</p>
<p>Legge Regione Puglia 18/07/1996, n. 13 - Nuove norme per l' accelerazione e lo snellimento delle procedure per l' attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento d rifiuti urbani, modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17.</p>	<p>Si definiscono criteri e modalità in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanziamento attività di recupero e raccolta differenziata. - Siti impianti di smaltimento. - Situazioni di emergenza.
<p>Legge regionale 30 novembre 2000, n. 17. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale</p>	<p>La legge definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l'attribuzione agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, al fine di stabilirne il riparto fra la Regione e gli enti locali. In particolare, le funzioni e i compiti amministrativi, in materia di tutela dell'ambiente, contenuti nella legge attengono alla protezione della natura e dell'ambiente (compresi la fauna e la flora, i parchi e le aree naturali protette), alla valutazione di impatto ambientale, alle aree a elevato rischio di crisi ambientale, all'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, alle risorse idriche, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.</p>
<p>DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI 6 marzo 2001, n. 41 Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate.</p>	<p>Con il Piano vengono definiti gli indirizzi generali di gestione dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le strategie per la riduzione dei volumi, della quantità e della pericolosità dei rifiuti - la gestione dei rifiuti urbani - la gestione dei rifiuti speciali - i costi

	<ul style="list-style-type: none"> - l'impiantistica - il piano di bonifica delle aree inquinate
<p>DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZAAMBIENTALE 30 settembre 2002, n. 296. Decreto commissariale 6.3.2001, n. 41 "Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate". Completamento, integrazione e modificazione.</p>	<p>Con il Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene completato il piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate. - viene completata la realizzazione del sistema impiantistico integrato per il recupero e il riutilizzo dei rifiuti urbani. - viene completato il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani non destinati al recupero e al riutilizzo, mediante la localizzazione di nuovi impianti di titolarità pubblica di discarica controllata. - viene assicurata la realizzazione di tutte le condizioni per addivenire, a regime, cessata l'emergenza, alla gestione unitaria per ambito territoriale ottimale dei rifiuti urbani anche, nella fase di emergenza, mediante la nomina di commissari ad acta in sostituzione dei comuni interessati che non vi abbiano provveduto. - vengono determinati i criteri per il calcolo della tariffe di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
<p>Decreto Commissariale n. 187/2005</p>	<p>Piano regionale gestione rifiuti urbani (PRGRU) 2005. Il PRGRU ha come finalità diretta il miglioramento delle condizioni di gestione integrata del ciclo dei rifiuti incidendo direttamente su aspetti riferiti alla riduzione della produzione di rifiuti (prevenzione), all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata sino al raggiungimento degli obiettivi di legge, nell'ottica della condivisione delle responsabilità, a scala di singolo Comune, al miglioramento qualitativo delle frazioni raccolte in maniera differenziata, all'incremento del recupero di materia dai rifiuti, sostenendo il mercato dei beni realizzati con materiali riciclati, al perseguimento dell'autosufficienza per la gestione dei rifiuti al fine di limitare il traffico veicolare ed alla sensibilizzazione dei cittadini con adeguate e capillari iniziative di educazione ambientale e campagne promozionali.</p>
<p>LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2009, n. 36</p>	<p>"Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ridurre la produzione e la commercializzazione di beni privi della caratteristica di ecosostenibilità. - Ridurre drasticamente lo smaltimento dei rifiuti urbani in discarica promuovendo

	<p>sistemi di raccolta che privilegiano la separazione dei rifiuti a monte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzare il recupero di materia organica. -
<p>Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2011, n. 1651</p>	<p>D.M. 27/09/2010. Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Primi indirizzi applicativi regionali.</p>
<p>LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2011, N. 38</p>	<p>“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”. Art. 7 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.</p> <p>Con il comma n. 6 si definiscono i criteri di premialità per i Comuni che rispettano tali criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.lgs 152/2006; - elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata; - elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale; - elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi territoriali. <p>Inoltre, si definisce che l' aliquota massima (aliquota di prima fascia) è applicata ai Comuni che non raggiungono, nel periodo di riferimento 1° settembre-31 agosto di ciascuna annualità, il 40 per cento di raccolta differenziata.</p> <p>Sono anche riconosciute premialità per quei Comuni che si attestano su una percentuale di RD compresa tra il 30% ed il 40%.</p> <p>Ai Comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 40 per cento è riconosciuto l'abbattimento del 55 per cento dell'aliquota massima (aliquota di seconda fascia). Ai medesimi comuni è riconosciuta altresì la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di seconda fascia al raggiungimento degli indicatori di cui alle lettere a), b e c) del comma 6.</p>

	<p>Per l'anno 2013 è riconosciuta una premialità pari al 15 per cento dell'aliquota massima a tutti i Comuni che abbiano realizzato la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.</p>
<p>LEGGE REGIONALE 20 agosto 2012, n. 24</p>	<p>“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione degli ATO (funzionamento e competenze). - Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento. - La Regione definisce la perimetrazione degli ATO e degli ARO sulla base delle proposte dei Comuni. - La Regione definisce le regole di funzionamento degli organi di governo (ATO e ARO). - I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati. - Privilegiare il principio di prossimità nell'attuazione del servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e della gestione degli impianti di recupero e riciclaggio che devono essere erogati prioritariamente all'interno degli ATO. <p>Adozione della carta dei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di qualità e flussi separati almeno per l'organico, la carta/cartone e il vetro; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente; - il compostaggio domestico deve essere sempre favorito ove tecnicamente possibile; il servizio di raccolta differenziata dell'organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa; - gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano devono garantire la continuità dell'erogazione del servizio. Allo scopo, detti impianti devono essere caratterizzati da un'adeguata ridondanza tecnologica costituita da strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei “fermo impianto”.

	<p>La legge citata prevede una differente perimetrazione degli ambiti ottimali per le due macro-fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani; in particolare si stabilisce per il segmento di mercato relativo allo spazzamento, raccolta e trasporto una dimensione sub-provinciale del bacino territoriale ottimale (Ambito di Raccolta Ottimale - ARO), mentre per le fasi di smaltimento, si dispone una dimensione territoriale su scala provinciale (Ambito Territoriale Ottimale - ATO).</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2012, n. 2147</p>	<p>L.R. n. 24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale. Criteri adottati: 1) Rispetto dell'unicità dei flussi di raccolta per ciascun ARO. 2) Salvaguardia di gestioni unitarie esistenti dei servizi di raccolta. 3) Rispetto dei parametri relativi alla popolazione e al coefficiente di picco cp¹⁶relativo all'annualità 2011.</p>
<p>Legge Regionale n. 42 del 13/12/2012</p>	<p>“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)”. La Legge prevede la possibilità che i nuovi servizi di spazzamento raccolta e trasporto possano essere svolti ad una scala spaziale minima di Ambito di Raccolta Ottimale (sono vietati affidamenti diretti da parte dei Comuni per effetto di quanto disposto dall'art. 24 della legge in questione), a condizione che i Comuni siano costituiti in Unione di Comuni, ovvero abbiano disciplinato l'attività mediante convenzione di servizi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.</p>
<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13/05/2013</p>	<p>Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppare entro il 2020 un modello innovativo fondato sulla riduzione della produzione dei rifiuti. - La prevenzione della produzione di rifiuti. - Promozione di un sistema virtuoso delle filiere recupero-riciclaggio delle frazioni differenziate. -

¹⁶ CP= produzione max mensile/media mensile.

Delibera Giunta Regionale n. 957 del 13/05/2013	Attivazione delle procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. relativa agli adempimenti propedeutici all'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto a livello di ARO.
---	--

LIVELLO SOVRACOMUNALE (ARO)

CARTA DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ai sensi della L.R. 20 agosto 2012, n. 24	Vengono definite le modalità organizzative dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi Urbani e standard di qualità.
DECRETO COMMISSARIO AD ACTA ARO 5/LE 18 novembre 2014, n. 2	DGR 1169/2014 - Procedure sostitutive - Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani - Presa d'atto.

LIVELLO COMUNALE

Delibera CC n. 32 del 28/11/2013	Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.).
----------------------------------	--

TABELLA CRITERI RIPARTO FONDI AI COMUNI PER LA POLITICA SUI RIFIUTI

TIPLOGIA FINANZIAMENTO	MODALITA' DI EROGAZIONE	CRITERI
Attribuzione risorse premiali agli Ambiti di Raccolta Ottimali (ARO) e ai Comuni.	Procedura negoziale	Adeguamento dei contratti di servizio allo schema della Carta dei Servizi (DGR 194/2013) o espletamento delle procedure di gara di ARO entro una certa data (servizio di spazzamento, raccolta e trasporto).
		Popolazione complessiva dell'ARO.
		Raggiungimento della percentuali di raccolta differenziata (DGR 1093/2012).
Presentazione di proposte d'interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni capoluogo di provincia attraverso l'introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata "integrata". (DGR 2641/2010)	Procedura negoziale	70% della intera somma stanziata, suddivisa in parti uguali tra i sei Comuni capoluogo.
		20% della intera somma stanziata in base alla popolazione servita, ovvero assumendo il dato sugli abitanti equivalenti totali (Aet) in base al censimento ISTAT al 2008.
		10% della intera somma stanziata per le proposte progettuali maggiormente innovative, in linea ai piani comunali di raccolta differenziata ed ai "contenuti minimi" individuati volti a prevedere una riduzione sensibile dei costi di gestione (ad es. costi del personale), ed in base al grado di raggiungimento del target degli obiettivi di servizio e del piano regionale di gestione dei rifiuti.
Programma regionale di	Dispositivo ad	- capacità di recepire e dare attuazione agli obiettivi indicati nel presente

<p>informazione, formazione ed educazione alla sostenibilità 2011-2012. Contributi per iniziative di comunicazione, informazione ed educazione allo sviluppo sostenibile (DGR 1336/2011).</p>	<p>evidenza pubblica, sportello</p>	<p>a</p> <p>Programma regionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - grado di coerenza interna del progetto; - grado di coinvolgimento del tipo di utenza ottimale per il progetto proposto; - capacità di sviluppare partenariati pubblico/privato o fra associazioni; - capacità di aggregare diversi soggetti, creare sinergie, collaborazioni, mobilitare risorse culturali, formative, economiche intorno al progetto da realizzare; - grado di innovazione del progetto.
<p>DD 24 dicembre 2015, n. 682 Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di LECCE dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2016.</p>		<p>Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30% ma inferiori al 40% sono riconosciute le seguenti premialità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) riduzione del 12,5 per cento dell'aliquota di prima fascia al raggiungimento dell'indicatore di cui alla lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d.lgs 152/2006; b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell'aliquota di prima fascia al raggiungimento dell'indicatore di cui alla lettera b) del comma 6.”.
<p>Programma Operativo FESR 2007-2013 – PPA dell'Asse II - Linea di intervento 2.5. Azione 2.5.1, sottoazione b) - Procedura negoziale per la presentazione di proposte d'interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l'introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata "integrata". DGR 28 dicembre 2010, n. 2989</p>	<p>Procedura negoziale</p>	<p>Beneficiari: Comuni in forma singola o associata</p> <p>FASI DELLA PROCEDURA negoziale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. proposta di interventi per il potenziamento della raccolta differenziata; 2. valutazione da parte della Regione Puglia delle singole proposte secondo le seguenti fasi: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 istruttoria da parte del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica atta a verificare la rispondenza; alla normativa comunitaria, nazionale (D.Lgs 163/06 e s.m.i.) e regionale; 2.2 invio della relazione economico-finanziaria al NVVIP secondo quanto previsto dall'art. 55 del Reg. Com. 1083/2006 e s.m.i; 2.3 comunicazione, predisposizione atti consequenziali per l'accordo; 3. fase dell'accordo con relativa stipula dei singoli Protocolli d'Intesa;

		<p>4. assunzione del provvedimento di ratifica (determinazione dirigenziale/DGR); 5. avvio delle operazioni.</p> <p>Ripartizione dei fondi</p> <p>ASSEGNAZIONE FISSA pari al 70% della dotazione complessiva stanziata (23 Meuro) da ripartire secondo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • popolazione fino a 6000 ab: 12% di 16.1 Meuro da dividere tra gli 86 comuni; • popolazione oltre 6000 ab, fino a 30000 ab: 70% di 16.1 Meuro da dividere tra i 143 comuni; • popolazione oltre i 30000 ab, fino a 50000 ab: 10% di 16.1 Meuro da dividere tra i 14 comuni; • popolazione oltre i 50000 ab: 8% di 16.1 Meuro da dividere tra i 7 comuni. <p>ASSEGNAZIONE VARIABILE pari al 30% della dotazione complessiva stanziata (23 Meuro) da ripartire secondo quanto segue:</p> <p>a) 20% in base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle previsioni progettuali per il raggiungimento del target ottenuto come differenza tra gli Obiettivi fissati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani per la raccolta differenziata e quelli fissati dal Piano d'Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio (DGR 464/2009); • alle azioni sviluppate per il recupero dell'evasione della T.A.R.S.U.; • alle dotazioni impiantistiche esistenti o limitrofe necessarie per lo sviluppo della raccolta differenziata (in questo caso la premialità verrà attribuita al territorio privo di dotazioni impiantistiche); <p>c) 10% per le proposte progettuali relative ai piani comunali di raccolta differenziata maggiormente innovative che prevedono una riduzione sensibile dei costi di gestione o per i piani d'ambito che prevedono una riduzione sensibile dei costi di gestione nel caso in cui l'ATO, in qualità di soggetto beneficiario, abbia già affidato il servizio unitario di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati.</p>
--	--	---

		<p>Aree di valutazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualità e coerenza progettuale con la pianificazione regionale, provinciale e di ambito (ove presente) e funzionalità agli obiettivi di incremento della raccolta differenziata; • definizione di idonei modelli organizzativi, strumenti e meccanismi gestionali utili a sviluppare efficacemente la proposta progettuale.
<p>DGR 12 luglio 2011, n. 1573 Programma Operativo FESR 2007-2013 –PPA dell’Asse II - Linea di Intervento 2.5 Azione 2.5.2, Sottoazione a) - Procedura negoziale per la presentazione di proposte d’interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di compost - 1^a fase.</p>	<p>Procedura negoziale</p>	<p>Beneficiari: ATO e/o Comuni singoli o associati che provvederanno con procedure di evidenza pubblica ad affidare i servizi di progettazione, lavori, forniture e gestione degli impianti.</p> <p>FASI DELLA PROCEDURA negoziale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. proposta degli interventi 2. valutazione da parte della Regione <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria da parte della Regione - invio della relazione economico-finanziaria al NVVIP 3. predisposizione degli atti per l’accordo 4. stipula protocolli di intesa 5. assunzione del provvedimento di ratifica regionale 6. avvio delle operazioni <p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di impianti di co-compostaggio che prevedono un processo di trasformazione biologica aerobica anche preceduto da una fase anaerobica - Realizzazione di impianti di compostaggio che prevedono un processo di trasformazione biologica aerobica anche preceduto da una fase anaerobica <p>CRITERI RIPARTIZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE (€ 9.000.000)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il 67% viene assegnato per la realizzazione di impianti integrati aerobico/anaerobico - Il 33% viene assegnato per la realizzazione di impianti con processo aerobico

<p>DGR 2880 del 20/12/2011. Criteri per l'utilizzo dei fondi ecotassa anno 2011</p>	<p>N.D.</p>	<p>Il criterio utilizzato per l'assegnazione delle risorse, a seguito di presentazione delle domande da parte dei Comuni, è la complementarità delle azioni proposte con interventi già in atto o concretamente pianificati, al fine di rafforzare la rapida attuazione delle azioni mirate al potenziamento delle raccolte differenziate ed alla rimozione di rifiuti in contesti di particolare criticità.</p>
<p>DGR 2077 del 22/10/2012. Criteri per la destinazione ed utilizzo dei fondi ecotassa anno 2012.</p>	<p>Avviso pubblico a sportello</p>	<p>BENEFICIARI: Comuni singoli</p> <p>Linea di Azione 1. Risanamenti aree pubbliche attraverso operazioni di rimozione di rifiuti.</p> <p>CRITERI DI AMMISSIBILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenza di rifiuti esclusivamente in aree pubbliche - Garantire almeno la percentuale del 30% di cofinanziamento sul costo dell'intero intervento. nel caso di maggior cofinanziamento sarà attribuito un punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento; A parità di punteggio sarà considerato l'ordine cronologico di arrivo - Ulteriori risorse economiche sono destinate ai Comuni che presentano situazioni storiche di criticità ambientale <p>Linea di azione 2. Indagini preliminari ex art. 242, comma 1 del D.l.gs 152/2006.</p> <p>CRITERI DI AMMISSIBILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordine cronologico sino ad esaurimento delle risorse. <p>Linea di azione 3. Rimozione e smaltimento materiali contenenti amianto.</p> <p>CRITERI DI AMMISSIBILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordine cronologico sino ad esaurimento delle risorse. - Cofinanziamento contribuito pari al 30% del contributo regionale concedibile. <p>Linea di azione 4. Innovazione dei sistemi di raccolta differenziata.</p> <p>CRITERI DI AMMISSIBILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cofinanziamento minimo del 40%

		<ul style="list-style-type: none"> - Percentuale minima di RD del 25% - percentuale di utenze coinvolte dalla misura (percentuale minima 35%).
DGR 1244 del 04/07/2013. PO FESR 2007-2013 - linea 2.5 "Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati". Individuazione criteri di selezione interventi di risanamento ambientale/bonifica nell'ambito dell'azione 2.5.4.	Procedura negoziale	<p>Beneficiari: Aree Vaste – Province</p> <p>CRITERI ASSEGNAZIONE FONDI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% suddiviso tra le 6 Province - 50% suddiviso in base alla popolazione e alla superficie
DGR 1291 del 09/07/2013. Delibere CIPE n. 82/2007 e n. 79/2012, DGR 464/09 e DGR 1093/12 - Obiettivi di Servizio collegati al QSN 2007-2013 - Attribuzione risorse premiali agli Ambiti di Raccolta Ottimali (ARO) e ai Comuni.	Procedura negoziale	<p>Beneficiari: ARO - Comuni</p> <p>CRITERI DI AMMISSIBILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aver aggiudicato il servizio unico di spazzamento, raccolta e trasporto - Aver adeguato i contratti di servizio conformemente alla Carta dei Servizi (DGR 194/2013) entro il 31/12/2013
DGR 729 del 17/04/2014. P.O. FESR 2007-2013 - PPA	Procedura negoziale con modalità a sportello*	<p>Beneficiari: Comuni singoli o associati. Società in house formalmente delegate dai Comuni</p> <p>CRITERI DI AMMISSIBILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Particolare attenzione è data ai Comuni appartenenti ad aree che, per la particolare geomorfologia e per il conseguimento di economie di scala, intendono associarsi per la costituzione di un polo che gestisca i Centri di Raccolta (Comunali o Intercomunali). - Possesso della progettazione definitiva

<p>dell'Asse II - Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1: "Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata". Realizzazione di centri comunale e/o intercomunali per la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati (cd CCR) e per la realizzazione di sistemi innovativi di raccolta degli RSU.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di indire gare di evidenza pubblica entro tempi ristretti e con chiusura dei lavori entro tempi accettabili (entro il 30 giugno 2015). - Rispettare i limiti di costo (euro 250.000,00 per i centri di raccolta comunali; euro 350.000,00 per i centri di raccolta intercomunali).
<p>DGR 1304 del 23/06/2014. Programma Operativo FESR 2007-2013 - PPA dell'Asse II - Linea di intervento 2.5. Azione 2.5.1: "Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata". Autocompostaggio collettivo.</p>	<p>Procedura negoziale con modalità a sportello</p>	<p>Il documento sottolinea in modo molto evidente i vantaggi dell'autocompostaggio collettivo descrivendo non solo le motivazioni tecniche ma anche quelle sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "responsabilizzazione della collettività sulla corretta gestione degli scarti organici"; - sviluppo di legami sociali (esperienze nei diversi comuni); sensibilizzazione della comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale. <p>Attività di concertazione: i criteri sono stati definiti di comune accordo con l'ANCI Puglia.</p> <p>Beneficiari: Comuni con popolazione sino a 4.000 abitanti.</p> <p>CRITERI ASSEGNAZIONE FONDI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - popolazione fino a 1000 ab: € 700.000,00 da ripartire tra i diversi comuni; - popolazione da 1000 e fino a 2000 ab: € 4.300.000 da ripartire tra i diversi comuni; - popolazione da 2000 e fino a 4000 ab: € 7.500.000 da ripartire tra i diversi

		comuni. CRITERI DI AMMISSIBILITA' - possesso di progettazione conforme a quanto disciplinato dal Codice dei contratti di appalto e di tutta la documentazione necessaria per indire le gare di affidamento degli interventi; - rispetto del termine del 30/06/2015 per la chiusura del progetto.
--	--	---

*la scelta della procedura negoziale è dettata dall'esigenza di rendere più rapida l'erogazione e la rendicontazione delle risorse economiche così come riportato nel documento: "coerentemente con la necessità di adeguarsi alle misure di accelerazione della spesa comunitaria occorre percorrere iniziative attraverso procedure negoziali che selezionino esclusivamente progetti che abbiano immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura prescritti dalla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 1573 del 20/03/2013".

TABELLA NORMATIVA POLITICA CULTURA

LIVELLO NAZIONALE	
<u>D. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368</u> Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.	Provvede alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato.
<u>D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490</u> Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.	Con il Testo Unico viene disciplinata la normativa sui beni culturali. Si definiscono: la tipologia; l'individuazione dei beni pubblici e privati; la conservazione; la circolazione in ambito nazionale; la valorizzazione e il godimento pubblico; i beni paesaggistici e ambientali; la gestione. Resta confermato, come previsto dall'art. 11, il coordinamento con funzioni e competenze di Regioni ed enti locali; la cooperazione con le Regioni e gli enti locali per la promozione e lo sviluppo della fruizione dei beni culturali.

LIVELLO REGIONALE	
Legge 28/1990 - "Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema"	Finalità - La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle iniziative di produzione e distribuzione nei settori della musica, della danza, del teatro, della cinematografia, degli audiovisivi, nonché di iniziative culturali, incentivando l'espansione dei

	<p>consumi di qualità, garantendo la libertà di espressione artistica e l' autonomia professionale, valorizzando le specificità della cultura pugliese.</p> <p>Ruolo dei Comuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborano i piani comunali annuali di attività <p>Tipologie dell'intervento regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetti di particolare rilevanza nell'ambito del Piano Triennale - Aderisce o partecipa alla costituzione di enti e fondazioni - Sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati che non perseguono fini di lucro e capaci di svolgere diverse funzioni (promozione, diffusione, ecc.) sull'intero territorio regionale <p>Meccanismo di attuazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituzione del Comitato degli esperti - Piano triennale - Erogazione di contributi economici - Incentivi alla produzione <p>Istituzioni e organismi d'interesse regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituzione Ente Teatro Pubblico Pugliese - Istituzione Mediateca Regionale Pugliese
<p>Legge n. 6/2004 - "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali"</p>	<p>Finalità</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Regione assicura azioni equilibrate e omogenee nella promozione, diffusione e circuitazione delle attività dello spettacolo, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate. - La Regione favorisce in materia di spettacolo la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, anche per utilizzare in maniera proficua le risorse economiche e organizzative. <p>Ruolo dei Comuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a

	<p>finalità turistiche e di sviluppo locale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili; - partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; - promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione delle attività di spettacolo per le scuole e le università; - concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di spettacolo. - sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; - attuano interventi di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo - nell'ambito della programmazione regionale, promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali. <p>Tipologie dell'intervento regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di festival e rassegne finalizzate anche alla promozione dell'identità culturale pugliese <p>Meccanismo di attuazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituzione dell'osservatorio regionale dello spettacolo - programma triennale in materia di spettacolo (obiettivi, priorità, procedure e modalità di attuazione, criteri per la verifica della realizzazione delle attività) - Erogazione di contributi economici <p>Istituzioni e organismi d'interesse regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla legge in oggetto.
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 830 Programma operativo Interregionale "Attrattori Culturali, naturali e</p>	<p>Finalità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promuovere e sostenere lo sviluppo economico e sociale dei territori regionali (regioni CONV) attraverso la valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio di attrattori culturali, naturali e paesaggistici in essi localizzato, rafforzandone allo stesso tempo il

turismo” POIN (FESR) 2007/2013.
Approvazione candidatura dei Poli e delle Reti.

valore culturale ed identitario per le popolazioni residenti e riconoscendo in esso un fattore chiave per il rafforzamento della competitività, anche turistica, dei relativi territori”

Obiettivi

- determinare le condizioni per aumentare l’attrattività territoriale e creare opportunità di crescita e occupazione nelle regioni dell’Obiettivo “Convergenza”, fondate sulla valorizzazione delle loro risorse culturali, naturali e sul pieno sviluppo delle potenzialità turistiche del territorio.
- integrazione degli interventi territoriali connessi alla valorizzazione dei grandi attrattori e alle relative azioni di promozione dell’attrattività turistica (superamento dell’approccio settoriale) attraverso la concentrazione delle risorse sui poli di eccellenza

Governance

- Istituzione del CTCA costituito dalle Regioni (convergenza e competitività), dal Ministero dei Beni Culturali, cui è affidata la Presidenza, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo, nonché dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- Staff tecnico
- Comitato di Sorveglianza
-

Risorse

- Integrazione tra risorse FESR e FAS
-

Meccanismo di attuazione

- Individuazione dei POLI di eccellenza che devono ricadere in una RETE interregionale
-

Criteri generali di selezione dei POLI

- presenza di un’importante concentrazione in un ambito territoriale fisicamente individuabile e circoscritto di attrattori culturali e naturali di particolare e riconoscibile pregio intrinseco;
- presenza di idonee condizioni di contesto, ancorché migliorabili, tali da consentire un’agevole accessibilità dei luoghi e fruibilità degli attrattori in essi localizzati;
- capacità del polo e degli attrattori in esso localizzati di interagire con l’offerta culturale, naturale e paesaggistica presente in altre località (Poli) e/o attrattori

	<p>integrati all'interno di una medesima rete interregionale ovvero di più reti interregionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di possibili sinergie con il tessuto economico ed imprenditoriale caratteristico del territorio compatibilità dei processi di valorizzazione in chiave turistica dei territori selezionati con le esigenze di tutela e di salvaguardia dell'ambiente, secondo logiche di carrying capacity⁸²; - capacità di coniugare all'interno di uno stesso territorio più programmi (PISU, PIT, LEADER, ecc.) <p>Criteri specifici (ogni criterio contiene sottocriteri)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotazione di risorse di pregio in rapporto al contesto di riferimento; - Turisticità - potenzialità di mercato e possibilità di accoglienza attuale e potenziale; - Capacità d'integrazione all'interno di reti interregionali di offerta. <p>Poli individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polo del Gargano. - Polo della Valle D'Itria. - Polo del Salento (Melpignano non è tra i comuni individuati). <p>RETI interregionali individuate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rete della Magna Grecia; - Rete del gusto e dei sapori; - Rete delle baie e dei porti; - Rete della slow mobility; - Rete delle eccellenze; - Rete dei parchi e della natura; - Rete del barocco; - Rete degli eventi e della religione.
<p>Programma delle Attività Culturali per il triennio 2010/2012 ai sensi dell'art.14 della L.R.6/04, di cui alla D.G.R. n.1036 del 23/06/09, modificato per le annualità 2011 e 2012.</p>	<p>Finalità</p> <ul style="list-style-type: none"> - la promozione di iniziative e di progetti di particolare rilevanza culturale in ambito regionale, nazionale o internazionale attivati dalla Regione, anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, gli Enti Locali, le Università, il sistema scolastico regionale e gli enti, le fondazioni, le istituzioni e gli organismi culturali regionali, nazionali ed internazionali;

- il sostegno delle attività e dei progetti culturali promossi da soggetti pubblici e privati che operano con continuità sul territorio regionale e che sono in possesso di comprovati requisiti di professionalità e specializzazione.

Obiettivi generali

- La promozione ed il sostegno delle attività culturali devono operare principalmente nella direzione del riequilibrio e della valorizzazione territoriale, finalizzati alla perequazione delle opportunità all'interno del territorio, per accrescere non soltanto il benessere individuale delle popolazioni, ma anche il senso di appartenenza e di identità di interi gruppi sociali anche nel quadro del sostegno all'attrattività territoriale nei confronti dei flussi del turismo culturale.
- Tutti i soggetti coinvolti (Stato, Regioni, Enti territoriali, organismi pubblici e soggetti privati) devono assumere un forte impegno progettuale e innovativo, capace di mettere in comune tutte le risorse disponibili e finalizzarle alla crescita civile ed allo sviluppo culturale ed economico del territorio regionale.

Obiettivi specifici (riconducibili agli indirizzi programmatici al Piano regionale per l'internazionalizzazione 2006 – 2013 e la PO FESR 2007-2012 ASSE 4):

- favorire il rapporto fra tradizione ed innovazione nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico, figurativo, letterario ed antropologico regionale, anche nei suoi aspetti meno noti;
- valorizzare le identità culturali, la storia, la memoria, le testimonianze civili della Puglia;
- sviluppare la conoscenza e la fruizione dei beni monumentali, archeologici, artistici e naturalistici della Puglia, anche in funzione di un potenziamento dei circuiti di turismo culturale e della destagionalizzazione dei flussi turistici;
- promuovere la ricerca e lo studio relativi a tematiche culturali e scientifiche di particolare rilievo regionale, nazionale o internazionale, favorendone anche la diffusione;
- evitare la dispersione dell'intervento finanziario.

Governance

L'azione regionale favorisce:

- attraverso la premialità degli interventi, la concertazione (funzionale al processo scalare di programmazione, al monitoraggio ed al controllo delle attività finanziate);
- le collaborazioni interistituzionali e fra soggetti pubblici e privati, privilegiando gli

	<p>interventi capaci di generare ricadute produttive nei contesti territoriali interessati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Privilegia il principio di sussidiarietà fra i livelli istituzionali del territorio (Regione, Province, Comuni, Comunità Montane) attraverso forme di partenariato, protocolli d'intesa e accordi di programma con Enti Locali, Sovrintendenze, Università, Accademie e Conservatori, Istituzioni Culturali, Fondazioni ed Associazioni, intervenendo prioritariamente nella promozione e nel sostegno delle attività che prevedano il cofinanziamento dei soggetti pubblici o privati coinvolti. <p>Meccanismo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bando di selezione. - Obbligo del cofinanziamento da parte dei soggetti proponenti. - Criteri di valutazione per la selezione degli interventi. <p>Criteri di valutazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualitativi: rilevanza culturale e qualità del programma; carattere non episodico dell'attività e sua continuità nel tempo; rapporti di collaborazione progettuale ed operativa con altri soggetti, pubblici e privati; capacità finanziaria; bacino di utenza di riferimento e modalità ed opportunità di fruizione dell'attività, con particolare riguardo ai giovani, alle fasce sociali svantaggiate ed alle aree territoriali meno servite; valorizzazione di strutture inutilizzate o di particolare pregio artistico-storico architettonico, ovvero collocate in aree meno servite e svantaggiate; inserimento in circuiti territoriali ampi, anche nazionali ed internazionali, tali da consentire una fruizione ed una visibilità anche sovraregionale. - Quantitativi: sono considerati ammissibili, ai fini della quantificazione dell'intervento regionale a valere sul bilancio autonomo della Regione Puglia esclusivamente i costi direttamente sostenuti dal soggetto proponente o dal soggetto attuatore, con esclusione delle spese di gestione ordinaria. <p>-</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2011, n. 690 L.R. 6/04, art. 14 - Attuazione del "Programma delle Attività Culturali per il triennio 2010-2012", approvato con DGR n. 2421/2010.</p>	<p>Si privilegiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le iniziative di natura sovra-comunale e che garantiscono ampie ricadute sul territorio; - i progetti proposti dalle Unioni o associazioni di più Comuni.

Interventi finanziari attinenti all'anno 2011.	
---	--